



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali
Prot. n. 0000075/09

Roma, 16 marzo 2009

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di promozione sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali CONI Servizi S.p.a.

Loro Sedi

Oggetto: provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva:

- A) **Conversione decreto – legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni finanziarie urgenti” – cd “decreto milleproroghe”.**
- B) **Conversione decreto – legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante “Misure di sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”- cd. decreto “anticrisi”: Disposizioni di carattere generale.**
- C) **Circolare n. 2 del 26 gennaio 2009 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze: esenzione dall’ICI per gli immobili destinati all’esercizio di attività sportive.**
- D) **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2008 recante “Modifiche al DPCM 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione di <<grande evento>> nel territorio della provincia di Roma in occasione dei mondiali di nuoto <<Roma 2009>>”.**

* * *

Si desidera fornire, con la presente, una sintetica informativa sui più recenti provvedimenti statali riguardanti l'organizzazione sportiva.

A) DECRETO–LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 207 - CD “DECRETO MILLEPROROGHE” - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2009, N. 14.

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009 è stata pubblicata la legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del decreto legge in oggetto (c.d. “decreto milleproroghe”), di cui si evidenziano, qui di seguito, quelle di contenuto diretto per il mondo sportivo.

- **Personale CONI Servizi SpA in servizio presso le Federazioni sportive nazionali (art. 35, comma 4).**

Il comma 4 dell'art. 35 dispone che *“il personale ex CONI, transitato alle dipendenze della CONI Servizi SpA, per effetto del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in servizio presso le federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le federazioni stesse ai fini del loro funzionamento.”*

- **Compensi erogati nell'esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche – esclusione contribuzione previdenziale ENPALS e INPS (art. 35, comma 5).**

L'art. 35, comma 5, prevede che nelle parole *“esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica” contenute nell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR di cui al DPR n. 917/1986, “sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”.*

In base alla disposizione appena citata, rientrano, quindi, nella disciplina agevolativa dettata dall'art. 69, comma 2, del TUIR e dall'art. 25, comma 1, della legge n. 133/1999 anche i compensi erogati ai soggetti che partecipano alla formazione, alla didattica, alla preparazione e all'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica.

Trattasi, come noto:

- ✓ dell'esclusione dalla formazione del reddito delle indennità, rimborsi forfetari, premi e compensi di cui alla citata lettera m), del comma 1, dell'art. 67 del TUIR, di un importo non superiore complessivamente, nel periodo d'imposta, a 7500 euro;
- ✓ dell'applicazione, sui proventi in discorso, di una ritenuta da operarsi dai sostituti d'imposta con obbligo di rivalsa, nella misura del 23%, maggiorata delle addizionali di compartecipazione, a titolo d'imposta per gli importi superiori a 7500 euro e fino a 28.158,28 euro e a titolo di acconto per gli importi superiori a 28.158,28 euro.

In relazione al concetto di “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” appare utile ricordare che l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad uno specifico quesito avanzato sul punto da questo Comitato Olimpico, già con la risoluzione n. 34/E del 26 marzo 2001, ebbe a riconoscere che nel regime agevolativo in trattazione erano riconducibili, oltre i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla manifestazione sportiva a carattere

dilettantistico, anche quelli corrisposti a quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che, nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione, di norma presenziano all'evento sportivo (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, dirigenti dell'associazione, ecc.).

La disposizione recata dal comma 5 amplia, quindi, l'ambito di applicazione della disciplina agevolativa in considerazione, ricomprendendovi i compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR erogati per prestazioni non professionali finalizzate alla didattica, alla preparazione e all'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica.

La norma predetta assume poi rilievo anche ai fini previdenziali, in quanto, nel definire in maniera puntuale l'ambito applicativo della disposizione tributaria che regola l'erogazione delle indennità, rimborsi, premi e compensi in discorso nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica inquadrabili tra i redditi diversi, li esclude dagli obblighi di iscrizione e di contribuzione obbligatoria assicurativa ENPALS, nonché dalla sottoposizione agli obblighi contributivi in favore della gestione separata INPS.

Il riferimento alla ripetuta norma potrà, pertanto, costituire valida eccezione degli organismi sportivi dilettantistici avverso eventuali pretese avanzate dagli enti previdenziali riguardo all'obbligo di iscrizione all'ente medesimo; eccezione di cui potrà, quindi, chiedersi sia dato atto nel processo verbale redatto in proposito dai funzionari ispettivi dell'ente.

- **Estensione di agevolazioni in materia tributaria e lavorativa alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva (art. 35, comma 6).**

L'articolo 35, comma 6, stabilisce che *"alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. m), secondo periodo, del TUIR e dall'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."*

Come noto, in virtù della previsione recata dall'art. 67, comma 1, lett. m), secondo periodo, del TUIR, i compensi erogati in dipendenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche sono sottoposti ad IRPEF secondo il particolare regime di favore precedentemente illustrato a commento del comma 5. Il richiamo fatto a tale norma estende, quindi, l'applicabilità del detto regime agevolativo anche ai compensi erogati per il medesimo titolo dalle Federazioni sportive nazionali e dagli altri enti sportivi dal comma in esame specificati.

Il richiamo all'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003 (cosiddetta legge Biagi) esclude poi i rapporti in discorso dal campo di applicazione delle tipologie contrattuali a progetto e occasionali considerate dal decreto legislativo stesso, analogamente a quanto già previsto per le società e associazioni sportive dilettantistiche.

- **Differimento di termini in materia fiscale (art. 42).**

Delle norme recate dall'articolo 42 si ritiene utile evidenziare le seguenti:

Il comma 2 differisce al mese di gennaio 2010 il termine dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli.

Il comma 5 ha prorogato al 2 febbraio 2009 il termine per l'integrazione documentale delle domande, regolarmente presentate ai sensi dell'art. 1 del DPCM 20 gennaio 2006 e dell'art. 1 del DPCM 16 marzo 2007, avanzate dai soggetti interessati alla procedura di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni 2006 e 2007.

La proroga non si applica nei riguardi delle posizioni amministrative già definite ai sensi del DPCM 24 aprile 2008.

Ciò stante, come, peraltro, precisato dall'Agenzia delle entrate, detta proroga non si applica nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle fondazioni nazionali di carattere culturale, ammesse al riparto, le prime ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.l. 159/2007, convertito dalla legge n. 222/2007, e le seconde in virtù dell'art. 45, comma 1-bis, del d.l. n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, avendo tali enti già potuto definire le proprie posizioni grazie, appunto, al citato DPCM 24 aprile 2008.

Il comma 7 proroga al 1° gennaio 2010 l'applicabilità delle disposizioni in materia di IRAP dettate dall'art. 1, comma 43, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008).

I commi da 7-ter a 7-sexies, introducendo modifiche al DPR n. 322/1998, stabiliscono nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, IVA, IRAP e mod. 770 semplificato.

Fermi restando i termini vigenti per il pagamento dei tributi, in particolare:

- ✓ per il mod. UNICO Persone Fisiche e Società di persone, la presentazione in via telematica viene fissata al 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- ✓ per le dichiarazioni dei soggetti IRES, il termine di presentazione è fissato entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- ✓ la presentazione del modello 770 semplificato è fissata al 31 luglio dell'anno successivo a quello di erogazione dei compensi.

B) DECRETO – LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 - CD “DECRETO ANTICRISI” – CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2.

Facendo seguito alla nota prot. n. 0000040/09 del 9 febbraio 2009, predisposta dallo scrivente Ufficio e nella quale sono state esplicitate le disposizioni di diretto interesse per il settore sportivo contenute nell'ambito del provvedimento legislativo in argomento, si comunicano di seguito, con la presente, le disposizioni di carattere generale di cui al citato provvedimento.

Art. 6 – Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per le imprese ed i lavoratori autonomi è ammesso in deduzione dalle imposte sui redditi, IRES ed IRPEF, un importo pari al 10% dell'IRAP versata nel periodo d'imposta, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti. In proposito l'Agenzia delle Entrate ha informalmente precisato che non è necessario distinguere la quota riferita agli interessi passivi da quella delle spese per il personale che, comunque, devono aver concorso a formare la base imponibile IRAP. Ne consegue che la deduzione non compete per i soggetti che nel periodo d'imposta non sostengono spese per il personale oppure, anche in alternativa, interessi passivi.

I soggetti che hanno chiuso il bilancio al 31 dicembre 2008 potranno, quindi, nell'UNICO 2009 relativo al medesimo bilancio, portare in diminuzione dal reddito imponibile IRES del 2008 il 10% dell'IRAP versata a giugno 2008 (saldo IRAP 2007 e primo acconto IRAP 2008) e a dicembre 2008 (secondo acconto IRAP 2008).

I soggetti con esercizio sociale 1° luglio 2008/30 giugno 2009 (ad esempio, i sodalizi sportivi) nell'UNICO relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2009, da presentare entro gennaio 2010, potranno dedurre dal reddito imponibile IRES il 10% dell'IRAP versata nel corso del medesimo esercizio e, cioè, a dicembre 2008 (saldo IRAP relativa al bilancio chiuso al 30 giugno 2008 e primo acconto IRAP sul bilancio in chiusura al 30 giugno) e a maggio 2009 (secondo acconto IRAP sul bilancio in chiusura al 30 giugno 2009).

Riguardo agli enti non commerciali, la deduzione è riferibile esclusivamente all'IRAP assolta in riferimento all'attività commerciale svolta e sempreché nell'esercizio di detta attività risultino sostenute spese per il personale, ovvero per interessi passivi.

In relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti hanno poi diritto al rimborso della quota IRES corrispondente alla quota IRAP riferita agli interessi passivi e oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, fino ad un massimo del 10% dell'IRAP dell'anno di competenza riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese di personale.

Ciò a condizione che sia stata presentata, entro il termine di cui all'art. 38 del DPR n. 602/1973 (entro 48 mesi dall'effettuato pagamento), istanza per il rimborso della quota dell'IRES corrispondente alla quota IRAP riferita ai ripetuti interessi e spese del personale.

I contribuenti che al 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del d.l. in rassegna, non hanno presentato la domanda, hanno diritto al rimborso previa presentazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora pendente il termine di 48 mesi dall'effettuato pagamento, come previsto dal surrichiamato art. 38 del DPR n. 602/1973.

Il rimborso è eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, le cui modalità d'inoltro, come pure di ogni altra disposizione di attuazione della norma in esame, sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 7 – Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo.

La norma consente che il pagamento dell'IVA da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti d'imposta può essere eseguito all'atto della riscossione del corrispettivo.

L'imposta è comunque dovuta decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, salvo che, prima del decorso del termine annuale, il cessionario o il committente risulti assoggettato a procedura concorsuale o esecutiva.

Della disposizione non possono avvalersi i soggetti sottoposti a regimi speciali IVA e neppure i cessionari o committenti che assolvano l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.

La fattura emessa in riferimento alle operazioni suddescritte deve recare – onde beneficiare del versamento differito del tributo – l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esazione differita e indicare la relativa norma.

L'efficacia della disposizione in rassegna è subordinata alla preventiva autorizzazione UE, sulla cui base il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è chiamato a determinare il volume d'affari dei contribuenti destinatari della norma di favore, nonché ogni altra disposizione attuativa.

Art. 8 – Revisione congiunturale speciale degli studi di settore.

Onde tener conto della crisi economica e dell'andamento dei mercati, l'articolo stabilisce che, con particolare riguardo a determinati settori e aree territoriali, i vigenti studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei dati della contabilità nazionale e delle segnalazioni degli osservatori regionali.

Art. 10 – Riduzione dell'acconto IRES e IRAP.

Con tale articolo, la misura dell'acconto IRES e IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 29 novembre 2008, è ridotto, per i soggetti IRES, dal 100% al 97%. Ai contribuenti che, alla predetta data del 29 novembre 2008, hanno già provveduto per intero al pagamento dell'acconto è riconosciuto un credito d'imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista, da utilizzare in compensazione.

Art. 11 – Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato.

Con il comma 5-bis viene autorizzato il rilascio di garanzie, nel limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009, per gli impegni assunti dalle Federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in concomitanza dell'Expo Milano 2005.

Art. 16 – Riduzioni dei costi amministrativi a carico delle imprese.

Il comma 1, in tema di interpello antielusivo di cui all'art. 21 della legge n. 413/1991, dispone che la mancata comunicazione, entro 120 giorni, del parere richiesto, seguiti da ulteriori 60 giorni dalla data di diffida ad adempiere inoltrata dal contribuente, equivale a silenzio assenso.

Il comma 2 abolisce l'obbligo IVA, per gli esercenti il commercio al minuto e le attività assimilate di cui all'art. 22 del DPR n. 633/1972, di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'ammontare dei corrispettivi giornalieri delle cessioni e prestazioni effettuate.

Il comma 3 abolisce l'obbligo di preventiva comunicazione per le compensazioni relative a versamenti d'importo superiore a 10.000 euro.

Con il comma 4 è abolito per i distributori automatici l'obbligo di memorizzazione delle singole operazioni su supporto elettronico, disposto con l'art. 1, commi da 363 a 366, della legge n. 244/2007.

Il comma 5 riduce l'ammontare delle sanzioni applicabili in tema di ravvedimento di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997.

I commi da 12-bis a 12-undecies apportano integrazioni e modifiche alle disposizioni del codice civile in tema di modalità di tenuta delle scritture contabili in via telematica e con riguardo alle società a responsabilità limitata.

In particolare, con il comma 12-bis si inserisce, dopo l'art. 2215 c.c., l'art. 2215-bis, il quale dispone che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui tenuta è obbligatoria per legge o regolamento, possono essere creati e tenuti in via telematica e stabilisce, inoltre, che, ogni 3 mesi, la marcatura temporale accompagnata dalla firma digitale dell'imprenditore o di soggetto delegato costituiscono l'aggiornamento obbligatorio.

L'obbligo di bollatura dei documenti previsti dall'art. 2215-bis c.c. è assolto mediante comunicazioni all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate degli estremi dell'avvenuto pagamento del tributo a tal riguardo dovuto (comma 12-ter).

I commi da 12-quater a 12-undecies recano modifiche a talune disposizioni del codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata, in tema di efficacia del trasferimento di partecipazioni, del venir meno dell'obbligo di iscrizione dell'espropriazione di quota societarie, ecc., disposizioni che entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo al 29 gennaio 2009, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 185/2008 in rassegna, e, quindi, il 30 marzo 2009.

Art. 16-bis – Misure di semplificazione per le famiglie e le imprese.

Di tale articolo è utile richiamare le disposizioni del comma 9 le quali, a modifica dell'art. 1, comma 213, della legge n. 244/2007, stabiliscono che l'utilizzazione della fatturazione elettronica per le cessioni e prestazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli enti pubblici deve seguire gli standard del Sistema pubblico di connettività, nonché le specifiche tecniche idonee a garantire la data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica.

Art. 17 – Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito d'imposta per attività di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero.

Di un qualche interesse può ritenersi il comma 1 il quale stabilisce che i redditi di lavoro dipendente e autonomo dei docenti e ricercatori che abbiano svolto attività di docenza o ricerca all'estero per almeno un biennio e che rientrano in Italia nei cinque anni successivi al 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del decreto legge in rassegna, per svolgerla la loro attività, per tre periodi d'imposta sono imponibili ai fini IRPEF per il solo 10% del loro ammontare ed esclusi dall'IRAP.

Art. 27 – Accertamenti.

L'articolo introduce nuove disposizioni rivolte:

- ✓ ad evitare il contenzioso tributario, ampliando le possibilità, per il contribuente, di avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione;
- ✓ ad estendere l'area di adozione delle misure cautelari dell'ipoteca e del sequestro conservativo per debiti tributari;
- ✓ a stabilire controlli sostanziali per le imprese di rilevante dimensione;
- ✓ ad inasprire le sanzioni per l'utilizzo, in compensazione di crediti inesistenti.

In particolare, si prevede (commi da 1 a 3) che gli inviti al contraddittorio di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 218/1997 devono riportare l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi,

sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata, nonché i motivi che hanno dato luogo alla loro determinazione.

Al contribuente è dato, quindi, definire direttamente il contenuto dell'invito senza presentarsi al contraddittorio, fruendo della riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, mediante comunicazione all'Ufficio tributario competente e versamento degli importi dovuti entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero in più rate e la relativa quietanza deve essere allegata alla comunicazione di adesione.

Le nuove disposizioni si applicano relativamente agli inviti emessi dall'Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2009.

Riguardo agli inviti al contraddittorio da studi di settore, in caso di adesione, in relazione ai periodi d'imposta 2006 e successivi, non possono essere effettuati accertamenti basati su presunzioni semplici fino al 40% dei ricavi o compensi definiti, con un limite quantitativo di 50.000 euro (comma 4).

In ordine all'applicabilità delle misure cautelari, a seguito delle modifiche recate all'art. 22 del d.lgs. n. 472/1997, agli uffici impositori, dopo la notifica di un processo verbale di constatazione o di irrogazione di sanzioni e qualora sussista fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito oltre che per le sanzioni, anche per tributi e interessi, è dato chiedere al presidente della Commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore e dei coobbligati e l'autorizzazione a procedere al sequestro conservativo dei loro beni (commi da 5 a 8).

Quanto alle imprese di più rilevante dimensione, intendendo per tali quelle con un volume d'affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro, importo gradualmente diminuito fino a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011 con le modalità fissate da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, si dispone che nei loro confronti deve essere effettuato, di norma, un controllo sostanziale sulle dichiarazioni dei redditi e IVA entro l'anno successivo a quello della loro presentazione.

Si dispone, altresì, che le dette imprese devono presentare le istanze di interpello di cui all'art. 11, comma 5, della legge n. 212/2000, all'art. 21 della legge n. 413/1991 e all'art. 37-bis, comma 8, del DPR n. 600/1973, direttamente agli uffici centrali dell'Agenzia delle Entrate tramite le direzioni centrali competenti, mediante raccomandata a.r. (commi da 9 a 15).

Vale, infine, richiamare la disposizione recata dal comma 18, con la quale, a decorrere dal 29 novembre 2008, l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura dei crediti stessi.

Art. 30 – Controlli sui circoli privati.

Tale articolo interessa gli enti associativi e, quindi, anche le associazioni sportive dilettantistiche. Esso interessa inoltre le società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge n. 289/2002.

Il comma 1 stabilisce che i corrispettivi, le quote e i contributi percepiti dagli enti associativi, non considerati commerciali ai sensi dell'art. 148 del TUIR e dell'art. 4 del DPR n. 633/1972, non sono imponibili a condizione che detti enti *“siano in possesso dei requisiti qualificati previsti dalla normativa tributaria e [...] trasmettano per via telematica all'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate”*.

Con il provvedimento summenzionato sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello, anche da parte delle associazioni già costituite al 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 185/2008 in trattazione, nonché le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi (comma 2).

L'onere della trasmissione dei dati e notizie di cui al comma 1 deve essere assolto anche dalle società sportive dilettantistiche, costituite nella forma di società di capitali e di cooperative senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289/2002.

Dal detto onere di trasmissione dati e notizie, rilevante per la qualifica e la fruizione dei benefici fiscali da parte degli enti di tipo associativo, sono escluse le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge n. 266/1995 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con il d.m. 25 maggio 1995, nonché le associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991.

Sono, altresì, escluse dal suddetto adempimento le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI, che non svolgano attività commerciale.

Art. 30-bis – Disposizioni fiscali in materia di giochi.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, è rimodulata l'aliquota del prelievo erariale unico (PREU) applicabile sulle somme giocate mediante gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con il r.d. n. 773/1931, e sono apportate modifiche alle modalità di riscossione del tributo (commi da 1 a 3).

A decorrere dal 1° gennaio 2011 verrà determinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche, agricole alimentari e forestali, per quanto di sua competenza, la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al CONI per il finanziamento dello sport e all'UNIRE per il finanziamento del monte premi delle corse.

Intanto, per gli anni 2009 e 2010, la quota CONI è determinata in 470 milioni di euro e la quota UNIRE in 150 milioni di euro.

Art. 31 – Iva servizi televisivi.

Mediante soppressione del n. 123-ter della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972, è abolita la ridotta aliquota IVA 10% relativa agli abbonamenti TV in forma digitale a mezzo reti o cavo o via satellite, a decorrere dal 1° gennaio 2009, rendendo, così, applicabile a dette operazioni l'ordinaria aliquota del tributo del 20%. La norma dispone, altresì, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è dovuta una addizionale alle imposte sul reddito del 25% sui ricavi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale e film pornografici, ovvero idonei ad incentivare la violenza, nonché da trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare. Tale addizionale trova applicazione anche riguardo a materiale pornografico, definito tale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, rinvenibile in giornali, opere teatrali e cinematografiche, ecc.

Art. 31-bis – Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi a trasporti pubblici urbani di persone e di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari.

Con la sostituzione della lett. e) del comma 1, dell'art. 74, del DPR n. 633/1972, è stabilito che, per la vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone e di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, l'IVA è dovuta, rispettivamente, dall'esercente l'attività di trasporto e dall'esercente la gestione dell'autoparcheggio.

Art. 32 – Riscossione.

Di tale articolo possono interessare le disposizioni dei commi 1 e 2, che rideterminano la misura degli agguati a remunerazione degli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2009, nonché quelle del comma 7, che riducono a 5000 euro l'importo del credito iscritto a ruolo, per l'espropriazione immobiliare nei confronti dei contribuenti a seguito del mancato pagamento delle somme dovute per definizioni agevolate.

Art. 32-bis – Semplificazione delle modalità di riscossione coattiva.

Ai sensi dell'articolo predetto, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e sanzioni per ritardato od omesso versamento, è effettuata, salvo le vigenti disposizioni in materia di contenzioso, direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 32-ter – Estensione del sistema di versamento <F24 enti pubblici> ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi.

La norma dispone che gli enti e gli organismi pubblici di cui alle Tabelle A e B allegata alla legge n. 720/1984, e successive modificazioni, nonché le amministrazioni centrali dello Stato, che per il versamento dell'IRAP e delle ritenute operate alla fonte per IRPEF e relative addizionali si avvalgono del modello "F24 enti pubblici", devono utilizzare lo stesso modello

per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali e assicurativi.

Le modalità di attuazione della riportata disposizione è rimessa:

- ✓ quanto alle entrate per tributi erariali, ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- ✓ per i contributi e i premi, ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con gli altri ministri competenti.

Detta norma prevede, altresì, che ai versamenti eseguiti nel 2008 mediante il modello "F24 enti pubblici" dagli enti e organismi pubblici ricompresi nelle surrichiamate Tabelle A e B allegate alla legge n. 720/1984, nonché alle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni previste per il ritardato versamento di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, qualora il versamento risulti effettuato entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita.

Art. 36 - Entrata in vigore.

Il d.l. n. 185 del 29 novembre 2008 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo stesso 29 novembre nel supplemento ordinario n. 263/L alla Gazzetta Ufficiale n. 280. La relativa legge di conversione 28 gennaio 2009 , n. 2, è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 14/L alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009.

C) CIRCOLARE N. 2 DEL 26 GENNAIO 2009 DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: ESENZIONE ICI IMMOBILI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SPORTIVE.

Con la circolare in oggetto, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito precisazioni in merito all'applicabilità dell'esecuzione ICI disposta dall'art. 7 del d.lgs n. 504/1992.

Nel richiamare il quadro normativo di riferimento, con la citata circolare si osserva preliminarmente che l'esenzione dall'ICI in argomento:

- riguarda gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR "destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive [...]" (art. 7, comma 1, d.lgs n. 504/1992);
- "spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte" (art. 7, comma 2, d.lgs n. 504/1992 citato);

- "si intende applicabile alle attività [...] che non abbiano esclusivamente natura commerciale" (comma 2-bis, art. 7, d.l. n. 203/2005, come riformulato dall'art. 39 del d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006).

Ciò posto, la richiamata circolare, sotto il profilo soggettivo individua i destinatari del particolare regime di esenzione negli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ricomprendendo nell'elencazione degli enti privati le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; la circolare in oggetto specifica, poi, che la ripetuta esenzione "si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, sono anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore" (art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs n. 446/1997); i suddetti immobili utilizzati dagli enti non commerciali devono essere, in concreto, destinati esclusivamente allo svolgimento delle particolari attività richiamate dalla norma di esenzione. Esenzione che non può essere riconosciuta nei casi in cui l'immobile sia destinato, oltre che ad una delle attività agevolate, anche ad altri usi:

Riguardo, in particolare, alle attività sportive, la circolare in discorso specifica, poi, che:

- "L'esenzione deve essere riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciute ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002";
- "Per quanto attiene alle modalità di esercizio, è necessario che l'ente svolga nell'immobile esclusivamente attività agonistica "organizzata" direttamente (ad esempio: partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei) e non si limiti a mettere a disposizione l'immobile per l'esercizio individuale dello sport (ad esempio: affitto di campi da tennis, gestione di piscine con ingressi a pagamento, affitto di campi da calcio a singoli o gruppi)";
- "l'esenzione non deve essere riconosciuta ai palazzetti dello sport, ai campi ed agli impianti sportivi nei quali l'attività svolta dall'ente non è direttamente quella "sportiva", ma di affitto degli spazi".

D) DPCM 11 DICEMBRE 2008 RECANTE "MODIFICHE AL DPCM DEL 14 OTTOBRE 2005 RECANTE LA DICHIARAZIONE DI <<GRANDE EVENTO>> NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA IN OCCASIONE DEI MONDIALI DI NUOTO <<ROMA 2009>>".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 1 del 2 gennaio 2009 il decreto indicato all'oggetto.

E' in particolare previsto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, recante la dichiarazione di "grande evento" nel territorio della provincia di Roma in occasione dei mondiali di nuoto "Roma 2009", ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge n. 343/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401/2001, è

modificato relativamente agli aspetti della logistica e della localizzazione territoriale dello svolgimento della manifestazione.

Tale modifica scaturisce dal fatto che il ritardo accumulato non consentirà lo svolgimento dei Mondiali di nuoto a Tor Vergata, con tanto di parziale de-finanziamento dell'opera da parte del Comune di Roma, ed in considerazione del fatto che, a seguito di Conferenza di servizi tenutasi in data 23 ottobre 2009, è stato approvato il nuovo progetto di ristrutturazione del campo centrale del Foro Italico, quale impianto centrale per lo svolgimento dei Mondiali di nuoto.

E', pertanto, stata ravvisata la necessità di modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 quanto alla localizzazione territoriale delle strutture che assicureranno lo svolgimento della manifestazione, assicurando, nel contempo, che la particolare complessità organizzativa del "grande evento" non precluda la possibilità che i Campionati mondiali di nuoto del 2009 possano svolgersi regolarmente, in quanto detto evento potrà comunque svolgersi negli impianti sportivi localizzati nella città di Roma, con particolare riferimento al complesso del Foro Italico, nonché in alcuni comuni della regione Lazio.

* * *

Si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)

